

Art. 30 – Verde privato di pertinenza delle zone edificate. Verde privato di pregio

Le aree classificate come verde privato di pertinenza delle zone edificate, sono aree prevalentemente inedificate in diretta correlazione paesistica con il contesto edificato, contribuendo a determinarne i caratteri e la riconoscibilità.

Per il loro elevato valore ambientale e paesistico, tali aree devono rimanere inedificate.

Per gli edifici esistenti sono ammessi i soli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Nelle aree a verde privato di pregio i giardini e gli elementi naturali sono soggetti a vincolo di intangibilità. In dette aree è vietata ogni alterazione dello stato ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale.

Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti per gli edifici esistenti nel contesto urbano consolidato, purchè tali interventi non compromettano il patrimonio arboreo esistente.